

# **CRITERI E MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL**

## Sommario

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Regole generali per le procedure di selezione del personale
- Art. 3 - Modalità di svolgimento della selezione
- Art. 4 - Contenuti dell'avviso di selezione
- Art. 5 - Contratti di lavoro
- Art. 6 - Trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

## Art. 1 - Principi generali

Le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e di quelle a tempo determinato della durata non inferiore a 12 mesi della Fondazione ENEA Tech e Biomedical (di seguito la Fondazione) si conformano ai principi di adeguata pubblicità e imparzialità della procedura e di trasparenza, attraverso meccanismi oggettivi di verifica dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento di personale, è vietata l'assunzione di soggetti legati da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità, entro il secondo grado, con coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti, presso la Fondazione, responsabilità di controllo o di amministrazione e comunque ruoli di dirigente, quadro titolare di posizione organizzativa, rappresentante sindacale.

## Art. 2 - Regole generali per le procedure di selezione del personale

Il reclutamento di personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, avviene attraverso procedure selettive comparative mediante le quali si accertano, secondo principi meritocratici, la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la tipologia di posizioni da ricoprire. Nel rispetto del presente regolamento, la valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione con il responsabile della direzione al cui interno la risorsa sarà inserita.

La ricerca e la selezione del personale possono essere delegate completamente o in parte ad un ente specializzato opportunamente individuato. Il soggetto esterno incaricato della selezione è tenuto in ogni caso al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità stabiliti dal presente regolamento. Laddove l'assunzione riguardi il personale dirigente, lo svolgimento delle attività di ricerca è affidato al Direttore Generale in collaborazione con il Direttore Risorse Umane e Organizzazione. All'esito del processo di ricerca il Direttore Generale sottopone il candidato/i candidati finalisti alla valutazione del Consiglio Direttivo per l'eventuale deliberazione di assunzione.

## Art. 3 – Modalità di svolgimento della selezione

Previa approvazione del dimensionamento dell'organico e del budget relativo al personale in seno al Consiglio Direttivo, il Direttore Generale con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione avvia la procedura di selezione.

Prima di procedere all'espletamento di procedure di ricerca e selezione all'esterno, potrà essere attivata una ricerca interna resa nota a tutti i dipendenti. Qualora la suddetta ricerca non dia esito positivo in termini di disponibilità e coerenza con i profili professionali necessari, si attiverà un processo di selezione esterno.

Il recruiting e lo screening dei profili ricercati avvengono mediante pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet della Fondazione e/o eventuali altre piattaforme di ricerca/offerta di lavoro.

La selezione di regola avviene per titoli e/o per esami e/o colloqui selettivi.

#### Art. 4 - Contenuti dell'avviso di selezione

L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:

- il profilo professionale richiesto;
- l'inquadramento professionale previsto;
- il numero dei posti da ricoprire;
- la durata determinata o indeterminata del contratto;
- l'impegno orario richiesto (part time, full-time);
- i requisiti e i criteri di valutazione della selezione;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- i titoli valutabili.

#### Art. 5 - Contratti di lavoro

L'assunzione in servizio è disposta previo accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda. Il mancato possesso dei requisiti costituisce giustificato motivo per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Fondazione.

#### Art. 6 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni relative ai candidati sono trattati nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento UE n. 2016/679.

#### Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo del 22-11-2022.